

N. R.G. 3615/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3615/2022

Oggi **2 luglio 2025**, alle ore **9,00**, innanzi al dott. Michaela Di Cintio, sono comparsi:

Per l'attrice N. L. è presente l'Avv. G. M. R., il quale si riporta alle note conclusive del 18.06.2025, insistendo per la revoca integrale, ovvero per la modifica dell'ordinanza istruttoria del 03.05.2023, insistendo per l'ammissione integrale delle richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, VI comma n.2 c.p.c., ovvero nella denegata ipotesi, per l'ammissione almeno della sola C.T.U. volta all'accertamento della natura e l'entità delle lesioni subite dall'attrice, in conseguenza del sinistro del 29.07.2021. In ogni caso insiste per l'accoglimento delle conclusioni contenute nell'atto di citazione del 19.09.2022.

E' presente per la convenuta l'avv. G. D. S., in sostituzione dell'avv. R. C., il quale impugna e contesta le difese di parte attrice anche spiegate nella conclusionale, atteso che :

- non vi è prova del contratto di trasporto, come già ampiamente illustrato nelle difese precedenti(il biglietto del bus reca come orario 08.10 il sinistro si sarebbe verificato alle ore 19.15),
- la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13885 del 25 maggio 2025, sezione III civile, ha ribadito che anche se il danno avviene durante l'esecuzione di un contratto di trasporto, resta comunque soggetto alle regole del Codice delle Assicurazioni, in particolare all'art. 139 D.Lgs. n. 209/2005, se l'evento è riconducibile alla circolazione stradale; null'altro occorre aggiungere per evidenziare l'infondatezza di ogni avversa difesa sul punto; fermo il resto chiede che la causa sia decisa, riportandosi integralmente alle conclusioni già rassegnate.

L'Avv. G. M. R. contesta l'eccezione di controparte relativa all'ordinanza della Cassazione citata dalla convenuto ritenendo che si tratta di contratto di trasporto e che quindi la citata sentenza è inconferente nel presente giudizio.

L'Avv. Insiste nelle conclusioni rassegnate nelle note di udienza.

Il Giudice



Trattiene la causa a decisione

Avvisa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine della trattazione degli ulteriori fascicoli a ruolo; autorizza le parti ad allontanarsi avvisandole che verrà data lettura della sentenza anche in loro assenza

Alle h 15,35 viene data lettura della sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Il Giudice

Dott.ssa Michaela Di Cintio





TRIBUNALE DI PESCARA

RITO MONOCRATICO

(artt. 50 ter, 429 c.p.c.)

Sentenza allegata al verbale d'udienza del 2/7/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL Giudice del Tribunale di Pescara, **Dott. Michaela Di Cintio**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n° **3615** del R.G.A.C.C. dell'anno **2022** vertente

TRA

N. L., C.F. ..., nata a ... il ..., ivi residente, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione, dall'Avv. G. M. R., C.F. ..., del Foro di ..., presso il cui studio in ... alla via ... n. ... è elettivamente domiciliata e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo PEC ...,

ATTRICE

CONTRO

SOCIETÀ S.P.A., IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE

CONVENUTA

CONTUMACE

ASSICURAZIONE S.p.a. (P. Iva n. ...), in persona del procuratore *ad negotia* dott. U. L. P., come da procura per atto del notaio dott. T. G. del 25/06/2021, ai nn. ... di rep./ racc., rappresentata e difesa



dall'avv. R. C. (...) giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in ..., alla Via ... n. ...;

C O N V E N U T A

OGGETTO: trasporto di persone – risarcimento danni

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 2-7-2025.

I N F A T T O E I N D I R I T T O

Con atto di citazione del 28.9.2022 N. L. citava in giudizio la Società S.p.A. e la Assicurazione spa sentire : *“accertata e dichiarata la responsabilità del vettore Società S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella causazione del sinistro descritto in premessa avvenuto in data 29.07.2021, condannare la stessa Società S.p.A. e la Assicurazione S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali(di qualsiasi natura, biologico, morale, esistenziale, ecc.), patiti e patiendi, e spese mediche, allo stato indicati, salvo diverso accertamento, nella misura di € 9.901,50, quale differenza tra la somma ricevuta in acconto e la somma dovuta, nonché € 2.310,00 oltre accessori per spese legali stragiudiziali e precontenziose, ovvero nel diverso importo che risulterà in istruttoria o si riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi dal sinistro al soddisfo, in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali al 15%, e IVA e CAP come per legge.*

La Società S.p.A. non si costituiva.

Si costituiva, invece, la Assicurazione S.P.A., impugnando e contestando tutte le domande proposte dall'attrice e sollevando l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito. Nel merito eccepiva l'infondatezza della pretesa risarcitoria per l'assenza non riconducibilità delle lesioni patite all'evento denunciato, e comunque la sua eccessiva quantificazione risarcitoria; concludeva pertanto per il rigetto della domanda.

Alla prima udienza del 23.12.2022 veniva dichiarata la contumacia della società, rigettata l'eccezione di incompetenza per valore e concessi i termini di cui all'art 183 VI comma cpc.

Nelle more a seguito di variazione tabellare del 14.3.2023 la causa veniva assegnata allo scrivente Organo Giudicante.

All'udienza del 3.5.2023 al termine della camera di consiglio veniva emessa ordinanza in pari data con cui rigettate le richieste di prova delle parti, veniva fissata udienza di discussione orale.



All'udienza del 2-7-2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni in sede di discussione orale e la causa veniva trattenuta per la decisione

Il presente giudizio si svolge nella contumacia della convenuta Società S.p.A., nei confronti della quale l'attrice agisce per far valere la responsabilità ex art. 1861 cc con conseguente richiesta risarcitoria.

Preliminarmente va ricordato che l'ormai pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale stabilisce che *“la contumacia del convenuto non introduce deroghe al principio dell'onere della prova di cui all'art 2697 c.c. e non può assumere perciò, di per se sola, alcun significato probatorio in favore delle domande o delle eccezioni delle parti; alla qualificazione siccome “pacifico” (incontroverso, non contestato) di un fatto allegato da una parte non può pervenirsi in un giudizio contumaciale nel corso del quale abbia interloquuto solo una delle parti del rapporto processuale (Cass. civile sez II, sentenza del 12.3.2015 n 4962); ed ancora di recente” In presenza di una parte contumace in primo grado, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare applicazione nei confronti del contumace. In tali casi, il giudice è tenuto ad accertare se l'attore abbia fornito la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della domanda, indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace. (Corte di Cassazione, civile, Sentenza|2 gennaio 2025| n. 25).*

Ciò chiarito, la materia del contendere ha ad oggetto domanda di risarcimento danni per responsabilità del vettore ex art. 1681 c.c .

Parte attrice sostiene che *“in data che in data 29.07.2021 alle ore 19,15 circa, l'autista dell'autobus di linea n. ... della SOCIETÀ S.p.A., proveniente da ... con direzione ..., giunto alla fermata sita all'altezza del civico ... di Via ... di ..., in prossimità del ..., non avvedendosi che la signora N. L. non era ancora del tutto scesa dall'autobus, chiudevà le porte; che a causa della condotta non attenta ed imprudente dell'autista, che non adottava tutte le cautele volte ad evitare danni ai passeggeri, l'attrice rimaneva bloccata tra le porte dell'autobus;- che, a causa del sinistro, la signora N. L. (nata il ...) riportava lesioni alla persona, dichiarate guarite dopo 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 50 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% e con postumi invalidanti nella misura del 6 - 7%, danni allo stato*

L'art 1681 c.c pone una presunzione di responsabilità a carico del vettore in ordine ai sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio; detta presunzione opera solo quando il danneggiato fornisca la prova del nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore nell'esecuzione del trasporto.



In particolare, quando, come nel caso di specie, la domanda di risarcimento del danno deriva da lesioni subite nel corso di un trasporto da parte di un autobus di linea, è necessario che il passeggero dimostri di aver preso l'autobus sul quale poi si è verificato l'evento dannoso, indicando la causa specifica di verifica dell'evento oltre all'esistenza ed entità del danno, e soprattutto il nesso causale tra le lesioni e la condotta del trasportatore; tali elementi risultano necessarie ai sensi dell'art 2697 c.c anche al fine di consentire al vettore del caso specifico, di liberarsi dalla presunzione di responsabilità ex art. 1681 c.c.

Orbene, parte attrice nulla deduce e prova in ordine a questi elementi; in particolare non fornisce prova del nesso causale tra le lesioni lamentate (accertate solo alle h 23.55. del 29.7.2021 con accettazione alle h 22.41 Pronto Soccorso) e l'evento dannoso così come da lei descritto: invero non ha fornito alcuna prova in ordine all'identità del conducente dell'autobus (che pur a suo dire sarebbe intervenuto per aiutarla), della targa dell'autobus su cui sarebbe salita (ed in relazione al quale denuncia il mal funzionamento del meccanismo di apertura /chiusura delle porte) e soprattutto della sua presenza su un non meglio identificato "autobus della linea ..." alle h 19,00/19,15 quando colloca il verificarsi dell'evento lesivo (non sfugge che il biglietto di trasporto prodotto in copia risulta vidimato più di 11 ore prima dell'evento, cioè alle h 8,10 del 29.7.21) e del verificarsi dell'evento lesivo così come da lei descritto.

In merito a questi specifici elementi parte attrice non ha fornito alcuna prova documentale o testimoniale rimanendo così indimostrato il nesso causale tra il sinistro lamentato e l'attività del vettore, (Cass. civ., sez. III, 13 luglio 1999, n. 7423; cass civile Sez. VI-3 ordinanza 414 del 13.1.2021).

Alla luce di quanto sopra, la pretesa risarcitoria della Luciani non può dunque essere positivamente apprezzata.

Alla mancanza di prova della responsabilità della convenuta società consegue inevitabilmente, il rigetto della domanda formulata dall'attrice anche nei confronti della convenuta Compagnia di Assicurazione.

L'analisi del merito della vicenda determina il superamento di ogni questione in ordine alle questioni procedurali riproposte da parte convenuta, tra l'altro già affrontate e decise in via preliminare nel corso del presente giudizio.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da **N. L.**, attrice, contro **SOCIETÀ S.P.A., IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE e COMPAGNIA**



D'ASSICURAZIONI S.p.a. l'in persona del l.g. p.t., convenute, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:

Rigetta le domande proposte dall'attrice **N. L.**

Condanna la medesima parte attrice a rifondere alla **COMPAGNIA D'ASSICURAZIONI S.p.a.** le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.727,00 per onorario d'avvocato, oltre 15,00 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Pescara, 2-7-2025

Il Giudice

Dott. Michaela Di Cintio

